

REGOLAMENTO CAMPO ADDESTRAMENTO CANI DI TIPO "D"

CASTELLETTO CERVO

La gestione della "Zona di tipo D per l'addestramento, allenamento e gare per cani da seguita e da ferma con divieto di sparo", che di seguito sarà semplicemente detta "Zona", è disciplinata dal seguente regolamento

ART. 1 - All'interno della Zona è permesso l'addestramento nel periodo previsto dal calendario venatorio regionale nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, di cui mercoledì e sabato anche per i segugi.

ART. 2 - Potranno accedere alla Zona tutti i conduttori iscritti all'ATCBI1 o al CABI1 e in possesso di copertura assicurativa per uso venatorio in corso.

ART. 3 - Potranno essere ammessi all'addestramento solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina.

ART. 4 - I conduttori dei cani saranno i soli responsabili di eventuali danni arrecati a persone, animali e cose durante il periodo di addestramento. Il Comitato di Gestione non rimborserà ai proprietari o conduttori di fondi, siti nel campo di addestramento, nessuno tipo di danno causato da selvaggina o animali selvatici.

ART. 5 - L'addestramento sarà consentito dall'alba al tramonto in turni prestabiliti della durata di due ore; nella zona potranno accedere contemporaneamente non più di quattro addestratori con i rispettivi ausiliari.

ART. 6 - Nell'addestramento non è consentito l'utilizzo a un numero di cani superiore a 4, mentre in caso di prove di lavoro si ritiene accettato il vigente regolamento E.N.C.I.

ART. 7 - Ad ogni conduttore che ne farà richiesta saranno rilasciati un permesso giornaliero ed un permesso da tenere sull'autovettura, debitamente compilati, da ritirare in ufficio.

ART. 8 - Eventuali errori, omissioni o inadempienze sul tagliando del permesso giornaliero saranno valido motivo per essere sospesi o esclusi dall'addestramento ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione.

ART. 9 - L'addestratore è tenuto ad esibire il permesso a tutti gli Agenti di Vigilanza ed agli eventuali responsabili nominati dal Comitato di Gestione.

ART. 10 - È stata destinata una zona per parcheggiare le autovetture.

ART. 11 - Il Comitato di Gestione ha facoltà di apportare, previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, le eventuali modifiche al presente regolamento qualora si rendessero necessarie al corretto funzionamento della Zona

ART. 12 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme di legge (Statali e/o Regionali) nonché al regolamento provinciale per l'istituzione, il rinnovo e la gestione delle Zone per addestramento, allenamento e gare per cani da caccia.

Il Presidente
Guido Dellarovere

